

Verona, 25/08/2022

Spett.le Cliente

Oggetto: **CIRCOLARE INFORMATIVA**
DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI (convertito in legge)
DECRETO AIUTI-BIS (in fase di conversione in legge)

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla *G.U.* 21.6.2022 n. 143 ed entrato in vigore il 22.6.2022, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto "Semplificazioni fiscali").

Il DL 21.6.2022 n. 73 è stato convertito nella L. 4.8.2022 n. 122, pubblicata sulla *G.U.* 19.8.2022 n. 193 ed entrata in vigore il 20.8.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 73/2022.

DETRAZIONI EDILIZIE - OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO - CESSIONE DEI CREDITI

L'art. 40-*quater* del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica ancora una volta la disciplina recata dall'art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi "optabili".

QUARTA O ULTIMA CESSIONE A FAVORE DI CORRENTISTI - DECORRENZA

In sede di conversione del DL 73/2022, infatti, è stato abrogato l'art. 57 co. 3 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL "Aiuti") il quale stabilisce che *"le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) [dello stesso DL 50/2022, n.d.r.], si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022"*.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

In seguito a detta abrogazione, quindi, ai sensi dell'art. 121 co. 1 del DL 34/2020, come da ultimo modificato dall'art. 14 co. 1 lett. b) del DL 50/2022, **per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate anche in data anteriore all'1.5.2022, la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle "società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" a favore dei "soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione", ossia a favore di tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.**

La sola norma che definisce la decorrenza della modifica normativa operata dall'art. 14 co. 1 lett. b) del DL 50/2022 rimane, infatti, quella recata dal co. 1-bis dell'art. 14 del DL 50/2022 (inserito in sede di conversione) ai sensi del quale *"Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [fissata al 16.7.2022, n.d.r.], fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".*

Nella sostanza, l'ampliamento della platea dei potenziali "acquirenti finali" dovrebbe valere anche per tutti i crediti di imposta "generati" da comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore, oppure di opzione della "prima cessione" effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate prima del 16.7.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022).

PRECEDENTI CESSIONI POSSIBILI

Rimane ferma la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo".

Dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, rimangono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di "soggetti vigilati" e un'ultima cessione a favore dei correntisti.

CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - ELIMINAZIONE DEL LIMITE "DE MINIMIS"

L'art. 40-*quater* del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, abrogando l'art. 2 co. 3-*ter* del DL 50/2022 convertito, **elimina, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l'obbligo del rispetto dei limiti "de minimis".**

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT - RIPRISTINO DEL PRECEDENTE TERMINE

Per effetto delle modifiche all'art. 3 co. 2 del DL 73/2022 apportate in sede di conversione in legge, è stato ripristinato il termine di presentazione degli elenchi periodici INTRASTAT entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.

La versione originaria dell'art. 3 co. 2 del decreto aveva invece fissato il termine nell'ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elenchi stessi sono riferiti.

Decorrenza

Il ripristino del precedente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT è in vigore dal 20.8.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022).

Il termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, pertanto, dovrebbe tornare applicabile per i termini non ancora decorsi alla suddetta data.

Secondo questa impostazione, **gli elenchi INTRASTAT riferiti al mese di luglio 2022 dovrebbero quindi essere presentati entro il 25.8.2022 (e non più entro il 31.8.2022).**

REGISTRI CONTABILI TENUTI CON SISTEMI ELETTRONICI

L'art. 1 co. 2-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, interviene sull'art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, norma in virtù della quale **la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione dei medesimi su carta nei termini di legge (ossia, entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi), a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.**

Per effetto delle modifiche, la disposizione riguarda non solo più la tenuta, ma anche "la conservazione" dei registri contabili elettronici. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo più in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche "di conservazione sostitutiva digitale" ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.

Decorrenza

La modifica è in vigore dal 20.8.2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022.

DISCIPLINA DEI VERSAMENTI E DELLA COMPENSAZIONE CON IL MODELLO F24 - ESTENSIONE

L'art. 3-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede la **possibilità per i contribuenti di effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dei versamenti e della compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.**

Decorrenza

L'art. 3-bis del DL 73/2022 convertito sarà applicabile **a decorrere dalla data di entrata in vigore di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, il quale individuerà e disciplinerà le tipologie di**

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

versamenti effettuabili con il modello F24, con utilizzo dei crediti in compensazione, che non siano già compresi nella disciplina di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.

ATTESTAZIONE DEI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

L'art. 7 del DL 73/2022 convertito estende la validità dell'attestazione relativa ai contratti di locazione "concordati", di modo che essa **possa valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile** purché, come precisato in sede di conversione in legge, i contratti abbiano il **medesimo contenuto**.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL CONTRATTO ALL'ACCORDO

A seguito dell'entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato (tra cui, ad esempio, l'aliquota del 10% della cedolare secca o la riduzione della base imponibile IRPEF del 30%) è necessario, alternativamente:

- che il contratto di locazione sia stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
- che i contratti stipulati senza l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un'attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo territoriale.

VALIDITÀ DELL'ATTESTAZIONE

Fino all'entrata in vigore del DL 73/2022, l'attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.

Per effetto dall'art. 7 del DL 73/2022, come integrato in sede di conversione, la stessa attestazione *"può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce"*.

Pertanto, la medesima attestazione può valere anche per più contratti stipulati per il medesimo immobile, purché non siano variate le condizioni dell'immobile, né l'Accordo territoriale.

In sede di conversione è stato precisato che l'attestazione potrà valere per i contratti successivi a quello per cui essa è stata rilasciata, a condizione che abbiano il medesimo contenuto del contratto originario.

INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI - MODIFICA DELLE RISORSE ASSEGNATE

L'art. 40-bis, introdotto dalla legge di conversione del DL 73/2022, stabilisce che per l'anno 2022 sono rimodulate le risorse assegnate con il DPCM 6.4.2022 per gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti.

Conseguentemente, per l'anno 2022, sono:

- **ridotte di 20 milioni di euro le risorse destinate agli incentivi** previsti dall'art. 2 co. 1 lett. b) del DPCM 6.4.2022 per le persone fisiche che acquistano ed immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni di anidride carbonica (CO₂) comprese nella fascia 21-60 grammi per chilometro;

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

- incrementate di 20 milioni di euro le risorse destinate agli incentivi previsti dall'art. 2 co. 1 lett. e) del DPCM 6.4.2022, che riconosce un contributo del 30% (o del 40% con rottamazione) del prezzo di acquisto dei veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.

CODICE DELLA CRISI - SEGNALAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DEGLI ALTRI CREDITORI PUBBLICI

L'art. 37-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, **modifica la disciplina delle segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate**, di cui all'art. 25-novies del DLgs. 14/2019, per la composizione negoziata della crisi.

Al riguardo, si ricorda che il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al DLgs. 12.1.2019 n. 14, modificato dal DLgs. 17.6.2022 n. 83, ed in vigore dal 15.7.2022, contempla:

- **specifiche disposizioni sulle misure e sugli assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi d'impresa** (art. 3 del DLgs. 14/2019);
- **un sistema di segnalazione funzionale all'accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi** (art. 12 del DLgs. 14/2019), quando il debitore versi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tali da renderne probabile la crisi o l'insolvenza, e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

SISTEMA DI SEGNALAZIONI DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

L'INPS, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in presenza di soglie debitorie rilevanti, eseguono precise segnalazioni all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo PEC o, in mancanza, con raccomandata A/R inviata all'indirizzo risultante dall'Anagrafe tributaria.

Le segnalazioni contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di cui all'art. 17 co. 1 del DLgs. 14/2019, se ne ricorrono i presupposti.

ESPOSIZIONE DEBITORIA RILEVANTE

1. Per l'Agenzia delle Entrate – in ragione delle modifiche introdotte in sede di conversione del DL 73/2022 – assumerà rilievo, ai fini della segnalazione, **l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010, di importo superiore a 5.000,00 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore a 20.000,00 euro.**

Nell'originaria formulazione della norma, invece, era contemplata una segnalazione del creditore fiscale in presenza di un debito scaduto e non versato per IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche superiore all'importo di 5.000,00 euro.

2. Resta confermato che la segnalazione, **relativamente all'INPS**, è compiuta in presenza di un ritardo di **oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:**
 - per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di 15.000,00 euro;
 - per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di 5.000,00 euro.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

3. Per l'INAIL, invece, assume rilievo l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato, superiore all'importo di 5.000,00 euro.
4. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, infine, esegue la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di 100.000,00 euro, per le società di persone, all'importo di 200.000,00 euro e, per le altre società, all'importo di 500.000,00 euro.

TERMINE DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni saranno inviate dall'Agenzia delle Entrate – sempre in ragione delle modifiche introdotte in sede di conversione del DL 73/2022 – contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-bis del DPR 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni (e non più 60, come previsto nell'originaria formulazione della norma) dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010.

Per l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, resta confermato che la segnalazione è inviata entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi di cui sopra.

AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE

- Con riferimento all'Agenzia delle Entrate, la normativa trova applicazione per i debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010 a partire da quelle relative al secondo trimestre 2022 (e non più dal primo trimestre 2022 come previsto dall'originaria formulazione della norma).

Resta confermato, invece, l'ambito di applicazione temporale della disciplina per gli altri creditori pubblici qualificati; pertanto, la normativa opera:

- per l'INPS, in relazione ai debiti accertati a decorrere dall'1.1.2022;
- per l'INAIL, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15.7.2022;
- per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dall'1.7.2022.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

DECRETO AIUTI-BIS

Con il DL 9.8.2022 n. 115, pubblicato sulla *G.U.* 9.8.2022 n. 185, sono state emanate misure urgenti in materia di crediti di imposta, politiche sociali, IVA e accise (c.d. decreto "Aiuti-bis").

Il DL 115/2022 è entrato in vigore il 10.8.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 115/2022.

Il DL 115/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA E GAS - PROROGA AL TERZO TRIMESTRE 2022

L'art. 6 del DL 115/2022 estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

- per le imprese energivore, un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
- per le imprese NON energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022;
- per le imprese NON gasivore, un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

Analogamente ai precedenti, tali crediti d'imposta:

- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.12.2022;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

Approvigionamento	Requisiti soggettivi	Requisito di onerosità	Agevolazioni			
			I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	
Impresa energivora	Acquista energia elettrica	Opera nei settori indicati dall'Allegato 3 delle linee guida CE <i>oppure</i> Opera nei settori indicati dall'Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un IVAL non inferiore al 20% ed è ricompresa nell'elenco CSEA del 2022	Variazione del costo medio del kWh superiore al 30%	Credito di imposta del 20% sulla spesa energetica	Credito di imposta del 25% sulla spesa energetica	Credito di imposta del 25% sulla spesa energetica
	Produce e autoconsuma energia elettrica	Opera nei settori indicati dall'Allegato 3 delle linee guida CE <i>oppure</i> Opera nei settori indicati dall'Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un IVAL non inferiore al 20% ed è ricompresa nell'elenco CSEA del 2022	Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30%		Credito di imposta del 25% sui kWh prodotti e valorizzati al PUN del II trimestre 2022	Credito di imposta del 25% sui kWh prodotti e valorizzati al PUN del III trimestre 2022
Impresa non energivora	Acquista energia elettrica	Dotata di contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kWh	Variazione del costo medio del kWh superiore al 30%	-	Credito di imposta del 15% sulla spesa energetica	Credito di imposta del 15% sulla spesa energetica
Impresa gasivora	Acquista gas naturale	Opera nei settori indicati dall'Allegato 1 del DM 547/2021 e ha consumato nel I trim. 2022 un volume almeno pari a 0,25 Gwh	Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30%	Credito di imposta del 10% sui consumi non termoelettrici	Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici	Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici
Impresa non gasivora		Nessun requisito specifico		-	Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici	Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici

FRINGE BENEFIT - SOGLIA DI ESEZIONE PER IL 2022 - INCREMENTO E AMPLIAMENTO

In deroga all'art. 51 co. 3 del TUIR, l'art. 12 del DL115/2022 prevede per il 2022 l'incremento a 600,00 euro (in luogo degli ordinari 258,23 euro) della soglia di esenzione da tassazione dei beni e servizi ai dipendenti, includendovi anche le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

RIDUZIONE DELL'IVA SUL GAS PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022

L'art. 5 co. 1 del DL 115/2022 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

La previsione dell'aliquota del 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto "servizio energia", contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall'1.10.2022 al 31.12.2022.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it
www.bdzassociati.it

ESTENSIONE DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI

L'art. 22 del 115/2022 dispone l'estensione dell'indennità *una tantum* di 200,00 euro, introdotta dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 convertito, anche ad altre categorie di lavoratori.

NUOVE CATEGORIE

Il *bonus* viene riconosciuto:

- ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 non abbiano beneficiato dell'esonero dello 0,8% della quota IVS a proprio carico (art. 1 co. 121 della L. 234/2021) in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall'INPS;
- ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, che vengono aggiunti ai soggetti destinatari di cui all'art. 32 co. 11 del DL 50/2022;
- ai collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19.

Inoltre, la norma modifica l'art. 32 co. 1 del DL 50/2022 disponendo che l'indennità in questione spetti ai titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro l'1.7.2022 (invece del 30.6.2022).

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Per quanto riguarda la prima categoria di lavoratori, la norma prevede il riconoscimento automatico dell'indennità da parte del datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il bonus ai sensi degli artt. 31 e 32 e di essere stato destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell'INPS.

Per i collaboratori sportivi, invece, il *bonus* di 200,00 euro sarà erogato automaticamente da Sport e Salute spa, che dovrà interfacciarsi con l'INPS al fine di evitare sovrapposizione nei pagamenti.

ANTICIPO DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

L'art. 21 del DL 115/2022 prevede **l'anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022, al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per quest'anno e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche.** Nel dettaglio, si prevede che:

- il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'art. 24 co. 5 della L. 41/86, per l'anno 2021 venga anticipato all'1.11.2022;
- la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 sia anticipata, per una quota pari al 2%, per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità.

L'incremento sarà riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile non superi l'importo di 2.692,00 euro. In sede di rivalutazione delle pensioni con decorrenza dall'1.1.2023, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento sarà considerato al netto dell'incremento transitorio in questione.

Cordiali saluti,

*Studio ass.to
Basso – De Bortoli - Zambelli*

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO